

**STATUTO della**  
**“ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA -**  
**UMBERTO I° “**  
**di Camposampiero - Pd.**

**ALLEGATO A DELL'ATTO N. 83436/22560 REP.**

**Art. 1 - Costituzione**

E' legalmente costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, la “Associazione per la Gestione della Scuola Materna – Umberto I° “ con sede a Camposampiero - Pd. – Via Trento Trieste n. 31.

La Scuola Materna si ispira a valori cristiani.

**Art. 2 - Soci**

Sono soci dell'Associazione tutti i genitori dei bambini ammessi alla frequenza della Scuola Materna.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Il Comitato di Gestione provvederà ogni anno entro il 31 dicembre ad aggiornare l'elenco dei soci.

**Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2049 e può essere successivamente prorogata.

**Art. 4 - Scopo**

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa si propone i seguenti scopi:

- a) gestire la Scuola Materna – Umberto I° svolgendo a favore dei figli degli associati attività didattica, ricreativa e di assistenza, ivi compresa la somministrazione di vitto ed altre prestazioni necessarie ;
- b) promuovere, a favore degli associati, dei dipendenti dell'Associazione e di simpatizzanti, incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, eventi sociali anche a carattere sportivo; nonché pubblicazioni su argomenti e tematiche educative ;
- c) organizzare e gestire iniziative e servizi a favore di bambini e genitori, anche in collaborazione con altri enti o altre scuole.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.

**Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche**

Gli Associati, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, conferiscono un patrimonio iniziale pari ad Euro 25.000,00 come risulta da certificazione bancaria allegata.

La Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale può contare sulle seguenti entrate:

- a) contributo dei genitori associati sulla retta di frequenza, nella misura stabilita dal Comitato di Gestione ;
- b) eventuali contributi del Comune di Camposampiero ;
- c) eventuali contributi delle Parrocchie ;
- d) eventuali contributi della Regione e dello Stato ;
- e) eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, eredità, nelle forme previste dalle leggi.

## **Art. 6 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno ed il conto consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo.

## **Art. 7 - Organi**

Sono Organi della Associazione :

- a) l'Assemblea dei Soci ;
- b) il Comitato di Gestione ;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 8 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori dei bambini ammessi ;
  - b) dai membri del Comitato di Gestione.
- Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto:

- a) la Direttrice o persona delegata ;
- b) gli eventuali rappresentanti del Comune ;
- c) i dipendenti della Associazione ;
- d) i Revisori dei Conti.

## **Art. 9 - Recesso ed esclusione degli Associati**

La qualità di Associato si perde per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza.

La decadenza viene dichiarata dal Comitato di Gestione a seguito dell'accertato mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea.

Solo per gravi motivi l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato (*cod. civile art. 24 comma 3 e 4*).

## **Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione:

- a) ordinariamente almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun Socio, con preavviso di cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e notificata o manualmente, o a mezzo fax, o per posta elettronica che dovrà essere certificata ;
- b) L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

### **Art. 11 - Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea discute e delibera:

- a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ;
- b) la nomina dei componenti del Comitato di Gestione ;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e tutto quanto ad essa demandato per Legge o Statuto ;
- e) i regolamenti interni ;
- f) le proposte programmatiche di ambito formativo, gestionale e patrimoniale elaborate dal Comitato di Gestione anche attraverso l'azione di gruppi di conduzione e di lavoro eletti dall'Assemblea o dal Comitato di Gestione stesso, nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione ;
- g) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

### **Art. 12 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Comitato di Gestione.

In mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla il più anziano dei membri presenti del Comitato.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il Presidente nomina, quando necessario, due scrutatori.

Il Segretario dell'Associazione funge da segretario dell'Assemblea.

Ogni socio può chiedere, per iscritto, al Presidente copia dei verbali delle sedute dell'Assemblea.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative ai bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le modifiche dello Statuto, senza distinzione tra prima e seconda convocazione, necessitano della presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 13 - Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è composto da 15 (quindici) membri, di cui:

- a) Nove genitori dei bambini ammessi, eletti dall'Assemblea dei soci. Tali genitori devono essere tre delle classi dei piccoli, tre delle classi dei medi e tre dei grandi.  
Ogni anno si eleggono i tre genitori rappresentanti della classi dei bambini piccoli, che sostituiscono i tre rappresentanti dei bambini grandi, usciti ;
- b) Quattro designati dalle due Comunità parrocchiali, dei quali tre designati dalla Parrocchia di SS. Pietro e Paolo e uno dalla Parrocchia di San Marco.  
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione;
- c) I Due Parroci pro-tempore, della Parrocchia di San Pietro e di San Marco, o loro delegati.

Il Comitato di Gestione, quindi, dura in carica tre anni.

#### **Art. 14 - Funzionamento del Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione scritta a firma del Presidente, contenente l'ordine del giorno, e diretta a ciascun componente il Comitato stesso ed agli aventi diritto a partecipare, con un preavviso di almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, e notificata o manualmente, o a mezzo fax, o per posta elettronica che dovrà essere certificata.

Si tengono riunioni straordinarie qualora il Presidente ne ravvisi necessità o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri, con preavviso anche di sole 24 ore.

Partecipano alle riunioni del Comitato di gestione con facoltà di esprimere il proprio parere consultivo:

- a) I rappresentanti eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale, in numero massimo di tre ;
- b) i Revisori dei conti ;
- c) la Direttrice della Scuola o persona delegata ;
- d) il Segretario, qualora nominato in esterno al Comitato di Gestione.

Le delibere del Comitato di Gestione sono assunte, salvo diverse disposizioni di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto.

In caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

#### **Art. 15 - Decadenza e sostituzione**

I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Comitato provvederà alla surroga del componente decaduto in base alla graduatoria delle preferenze espresse nell'ultima votazione assembleare e, se componente designato dalle comunità Parrocchiali, con invito a provvedere alla sua sostituzione.

Analogamente il Comitato provvederà in caso di rinuncia, morte, decadenza di un componente del Comitato stesso.

#### **Art. 16 – Funzioni del Comitato di Gestione**

Spetta al Comitato di Gestione:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente ;
- b) nominare il Segretario, anche al di fuori del Comitato di Gestione ;
- c) nominare i gruppi di conduzione e di lavoro ;
- d) provvedere alla gestione dell'Associazione ;
- e) deliberare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea ;
- f) stabilire la retta di frequenza a carico dei genitori dei bambini ammessi ;
- g) deliberare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- h) proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto ;
- i) deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere.

## **Art. 17 - Incompatibilità**

Non possono far parte del Comitato di Gestione:

- a) i dipendenti della Scuola stessa, nonché le persone che abbiano con essa rapporti di collaborazione continuativa, o di consulenza, o di carattere libero-professionale ;
- b) le persone che hanno cariche nella Amministrazione Comunale.

## **Art. 18 – Il Presidente del Comitato di Gestione**

Compete al Presidente del Comitato di Gestione:

- a) rappresentare e stare in giudizio per l'Associazione ;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria ;
- c) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità e riferirne quanto prima al Comitato di Gestione per la ratifica ;
- d) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione ;
- e) nominare il personale, previa delibera del Comitato di Gestione ;
- f) stipulare le convenzioni con altri Enti, previa delibera del Comitato di Gestione

## **Art. 19 - Segretario**

Spetta al Segretario:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione ;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente ;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ;
- d) sovrintendere ed organizzare burocraticamente, secondo le direttive del Comitato di Gestione, le gare di appalto, i concorsi, le graduatorie interne degli insegnanti ;
- e) tenere informato il Comitato di Gestione di tutte le norme di legge che regolamentano l'attività della Scuola Materna.

## **Art. 20 – Revisore dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea del Soci.

La carica dura tre anni ed è rinnovabile.

Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio economico preventivo e del bilancio di esercizio, e su entrambi gli atti, nella relativa relazione, esprimono rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza ed economicità della gestione.

I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controllano l'amministrazione della Associazione garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Associazione nonché ad ogni informazione funzionale ai loro compiti e possono procedere, anche individualmente, ad atti di controllo.

### **Art. 21 – Relazioni con l'Amministrazione comunale**

I rapporti tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale di Camposampiero sono regolati da precise convenzioni.

### **Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli Associati.

In questo caso, il patrimonio che dovesse residuare, esaurita la fase di liquidazione, andrà devoluto: o al Comune di Camposampiero, o alle Parrocchie di San Pietro e/o di San Marco, o ad altre Associazioni, e dovrà essere vincolato al perseguimento di scopi uguali o analoghi.

### **Art. 23 – Norme di chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.